



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 3 dicembre 2008

Rg: 59153 RU

Rif: 47927/08

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree Centrali

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Via Pastrengo, 22

00187 ROMA

(fax 06/47603910)

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza- Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile n. 51

00162 ROMA

(fax 06/44223745)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di

TRENTO

BOLZANO

All' E.N.I.

P. le Mattei n. 1

00144 ROMA

(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione n. 129

00100 ROMA

(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
00186 ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
50129 FIRENZE
(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(fax 06/5011697)

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
00144 ROMA
(fax 06/5919633)

All' Anigas
v. Via Giovanni Da Procida, 11
20149 Milano
(fax 02/313736)

OGGETTO: Decreto 6 agosto 2008 n. 165 “ Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della Tabella A al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.”- Chiarimenti.

Ad integrazione della nota 47927 del 10 novembre, si forniscono ulteriori delucidazioni rese necessarie a seguito di quesiti sollevati dalle associazioni di settore.

Si precisa che **l'obbligo di comunicazione** preventivo, da effettuare **30 giorni** prima dell'inizio della fornitura, così come dettato dall'articolo 5, comma 1, del decreto n. 165 del 06.08.2008, è da intendersi con esclusivo riferimento ai nuovi soggetti che vogliono diventare fornitori e non si applica a quelli preesistenti.

Al fine di fugare ogni ulteriore dubbio interpretativo in relazione ai documenti di accompagnamento, si precisa inoltre, che il rinvio (effettuato dal secondo comma dell'articolo 5 del Decreto n. 165 del 06/08/2008) all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto n. 210 del 25.03.1996, attiene esclusivamente alle modalità (tempistica e contenuto) **delle scritturazioni** e, non al documento di accompagnamento.

Infatti, si chiarisce che il documento di accompagnamento che scorta il GPL agevolato è, per tutti i fornitori (di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto), il documento di accompagnamento semplificato (DAS) o il documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, così come inequivocabilmente e letteralmente previsto dall'articolo 5, comma 4, del Decreto n. 165 del 06/08/2008.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis